

Giorgio Canella
Via Padova 59
35030 Tencarola (PD)

Spett. CONSOB
Divisione strategie regolamentari
Via G.B. Martini 3 00198 Roma

Oggetto: consultazione, osservazione alla lettera h) art 2

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 5-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 OTTOBRE 2007, N. 179, IN MATERIA DI NUOVO SISTEMA DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

8 gennaio 2016.

h) "intermediari":

- i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del TUF, anche con riguardo all'attività svolta per loro conto da parte di promotori finanziari di cui all'articolo 31 del TUF;
- le imprese di investimento e le banche UE che operano in Italia in libera prestazione di servizi;
- la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta – autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, anche con riguardo all'attività svolta per suo conto da parte di promotori finanziari;
- **i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF;**
- i gestori di portali per la raccolta di capitali per start-up innova etc

Osservazione: Tra gli "intermediari" in elenco figurano anche i professionisti la cui denominazione è evidenziata in neretto nella lista che precede: se, per consulenti finanziari, si intende gli ex consulenti indipendenti, ora denominati autonomi, questi soggetti sono **gli UNICI** che, date le peculiarità e i divieti che devono rispettare, **NON INTERMEDIANO** nulla. Oltre a ciò i clienti di tale professionisti, per concretizzare le raccomandazioni ricevute, **DEVONO** poi relazionarsi con un intermediario autorizzato che, a sua volta, aderisce al sistema di risoluzione extragiudiziale e che, a sua volta, deve compilare tutta la documentazione di profilatura del cliente. Oltre a ciò, i clienti dei consulenti finanziari autonomi, possono anche astenersi dal concretizzare i suggerimenti dandone, se lo ritengono opportuno, comunicazione al professionista e dunque il processo decisionale non è automatico tanto quanto lo è quando il cliente si rivolge ad un intermediario. Parrebbe dunque evidente che i consulenti finanziari o, quantomeno, gli autonomi e cioè quelli **che NON COLLOCANO PRODOTTI FINANZIARI E NON VENGONO IN CONTATTO CON GLI AVERI DEI CLIENTI non debbano** essere inclusi tra gli "intermediari", se non per altro, quantomeno per non ingenerare confusione dei consumatori. Se l'obbligo di iscrizione al nuovo sistema di risoluzione delle controversie è riservato agli intermediari, allora, a mio modesto avviso, **i consulenti autonomi dovrebbero essere esclusi** da tale obbligo mentre se, invece, tale obbligo è esteso anche a chi offre consulenza o suggerimenti "in materia finanziaria e senza ricevere "inducements" allora, oltre ai consulenti autonomi, dovrebbero essere obbligati anche altri soggetti quali, ad esempio, i commercialisti e gli avvocati. Buon lavoro

Tencarola 20 gennaio 2016

Giorgio Canella